

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA URBANI E NESPOLI – ANNI SCOLATICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026.

In esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____

Il Comune di Coccaglio, C.F. 0081390176, rappresentato dalla signora COLA LARA, in qualità di Responsabile Area Affari Generali del Comune di Coccaglio (giusto atti del Sindaco n. 41/2019 e n. 27/2022) il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta;

E

La Fondazione Scuola dell'Infanzia Urbani e Nespoli (in seguito solo Fondazione), in presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante ;

Richiamati:

- il DPR 24 luglio 1977 n. 616 e, in particolare gli articoli 42 e 45, i quali attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative idonee a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e 3 dello Statuto della Regione Lombardia;
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”* che all'art. 1 sancisce che: *“il sistema nazionale di istruzione (.....) è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”*;
- la circolare 18 giugno 1980 n. 188 dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Lombardia che al punto 2.2 *“Interventi a favore della Scuola Materna”* prevede che *“gli interventi possano essere diretti agli alunni o consistere in contributi di gestione agli enti che apprestino i servizi necessari”*;
- la Legge Regionale della Lombardia 6 agosto 2007 numero 19 *“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”*, che all'art. 7 riconosce la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro e sostiene la loro attività mediante un proprio intervento finanziario, integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico della famiglia;
- Il Decreto 29 novembre 2007, n. 267 *“Ministero della Pubblica Istruzione”* Regolamento recante *“Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazione, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”*;
- Il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 ottobre 2008 n. 83 *“Linee guida applicative dei regolamenti sulle scuole paritarie e non paritarie e sulle convenzioni con le scuole primarie”*;
- Il Decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334, recante *“Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei” di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”*;
- Il Decreto del Ministero Istruzione 24 febbraio 2022, n. 43, di adozione del documento *“Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia (art. 5, c.1, lett. f d.leg. n. 65/17)”*;
- L'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013, rep. Atti n. 83/CU *“Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due a tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni”*, confermato dai successivi Accordi del 30 luglio 2015, rep. Atti n.78/CU, del 27 luglio 2017, rep. Atti 86/CU; del 18 ottobre 2018, rep. Atti n. 101/CU, del 1 agosto 2019, rep. Atti n. 83/CU, dall'Accordo del 6 agosto 2020 rep. Atti n. 106/CU e, da ultimo per l'annualità 2021/2022, dall'Accordo del 22 settembre 2021, rep. Atti 132/CU;
- La D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5686 Approvazione dello schema di intesa territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale per la realizzazione di un'offerta di servizi

educativi a favore di bambini da ventiquattro a trentasei mesi, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni, annualità 2021/2022;

- La D.G.R. 23 maggio 2022 n. XI/6397 Approvazione delle linee guida per la realizzazione dei coordinamenti pedagogici territoriali ai sensi del d.lgs. 65/2017;

Premesso che:

- le Scuole dell'infanzia paritarie svolgono una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 30 marzo 2000 n. 62 *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione* rientrano a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione;
- l'amministrazione comunale intende valorizzare la struttura operante sul territorio e necessaria al soddisfacimento delle esigenze locali ed alla libera scelta educativa.
- il servizio svolto dalla Fondazione Scuola dell'Infanzia Urbani e Nespoli è un servizio di pubblica utilità ed è rivolto a tutti i bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Coccaglio;
- la Fondazione Scuola dell'Infanzia Urbani e Nespoli svolge nella nostra comunità una funzione integrativa a quella effettuata dalle scuole statali e di supplenza rispetto al Comune che non dispone di propri servizi, tale da risultare doveroso un intervento pubblico di sostegno;

Considerato;

- che con regio decreto del 10 dicembre del 1908 fu costituito l'ente morale col nome di "Asilo infantile Urbani e Nespoli di Coccaglio", il cui statuto fu modificato con R.D. del 8/4/1936 riconoscendo all'ente personalità giuridica di diritto pubblico -IPAB;
- che ai sensi della L.R. 1/2003 si è costituita la Fondazione Scuola Materna Urbani e Nespoli approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 13/10/2003,
- che con deliberazione della Regione Lombardia numero 7/16 563 del 27 febbraio 2004 la scuola dell'infanzia Urbani e Nespoli è stata riconosciuta ad ogni effetto quale ente di diritto privato ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile ed è assoggettata al regime giuridico degli enti privati giuridicamente riconosciuti. E' riconosciuta paritaria ai sensi della legge 62/2000 con decreto del ministero della Pubblica Istruzione protocollo numero 48/2178 del 28 febbraio 2001 ed è registrata presso la Camera di Commercio Industria artigianato e agricoltura di Brescia nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- che la Fondazione Scuola dell'Infanzia Urbani e Nespoli è operativa nell'ambito dei servizi scolastici sin dai primi anni settanta e che in tutti questi anni ha svolto un pregevole ed efficiente servizio per la comunità, il cui gradimento è cresciuto nel corso del tempo;
- che l'offerta formativa della Fondazione Scuola dell'Infanzia Urbani e Nespoli è stata ampliata negli anni, anche adeguandosi alle mutevoli esigenze delle famiglie, tant'è che nell'anno scolastico 2023/2024 è stata introdotta una sezione bilingue italiano - inglese, i cui posti disponibili si sono esauriti in brevissimo tempo;
- che la Fondazione è aperta a tutti i bambini in età da 3 mesi a sei anni, con precedenza per quelli residenti a Coccaglio e opera in spirito di collaborazione con l'Amministrazione comunale, fatta salva l'autonomia didattica-educativa e l'organizzazione interna, disciplinata da propri Statuti e Regolamenti;
- che la Legge 10 marzo 2000, n. 62 *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"* che all'art. 1 sancisce che: *"il sistema nazionale di istruzione (.....) è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"* e che pertanto siano in possesso di requisiti minimi preliminari e precisamente:
 - Un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
 - Un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti ed alle disposizioni vigenti;

- Attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- La disponibilità di locali, arredi ed attrezzature didattiche proprie del tipo di scuola conformi alle norme vigenti;
- L'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- L'accettazione, l'inserimento e l'integrazione di alunni con handicap o in condizioni di svantaggio;
- L'organica costituzione di corsi completi;
- L'assunzione di personale docente con titolo di abilitazione;
- Il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente;

Ritenuto, conseguentemente:

- che le attività svolte dalla Fondazione Scuola dell'Infanzia Urbani e Nespoli in favore della comunità siano di interesse generale e rientrino nelle finalità proprie del Comune;
- che sia pertanto doveroso per l'Amministrazione – che non dispone di servizi propri dedicati alla prima infanzia – fornire il proprio supporto alla Fondazione Scuola dell'Infanzia Urbani e Nespoli, affinché i suoi servizi, tanto indispensabili, quanto graditi, possano proseguire senza tuttavia gravare economicamente eccessivamente sulle famiglie, consentendo inoltre alla Fondazione di avere un bilancio sostenibile;

Valutato necessario disciplinare i rapporti tra Comune e Fondazione Scuola dell'Infanzia Urbani e Nespoli con la stipulazione di una Convenzione che regolamenti i rapporti tra i due enti e che preveda anche un apporto economico del Comune destinato a mantenere delle rette di frequenza sostenibili per le famiglie coccagliesi e una gestione economica efficiente e sostenibile per la Fondazione.

***TUTTO CIO' PREMESSO** si stipula e si conviene quanto segue:*

PARTE I

PRINCIPI PRINCIPALI

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e contestuale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e finalità della Convenzione.

Con la presente convenzione il Comune di Coccaglio intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi per l'infanzia, riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico e a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale della Fondazione Urbani e Nespoli si impegna ad erogare alla scuola un contributo finanziario finalizzato a contenere l'onerosità della retta a carico delle famiglie secondo le modalità previste dal successivo art.17.

La presente Convenzione intende favorire, altresì, la promozione e la qualificazione di intenti per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico – didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie.

Art. 3 – Destinatari del servizio educativo di pubblica utilità fornito dalla Fondazione scuola dell'infanzia Urbani e Nespoli.

La Fondazione Urbani e Nespoli accoglie indistintamente tutti i bambini in età prescolare, di ambo i sessi, senza alcuna discriminazione razziale o religiosa in età da zero (3 mesi) a sei anni.

Art. 4 – Impegni della Fondazione Urbani e Nespoli.

La scuola si impegna alla realizzazione della presente Convenzione, in quanto scuola paritaria, ai sensi della L. 62/2000, a svolgere l'attività scolastica nella piena osservanza delle norme statali e regionali in vigore.

In particolare, per il periodo di validità della presente Convenzione si impegna a:

1. Stabilire autonomamente le procedure di iscrizione e di frequenza, dando priorità ai bambini residenti nel Comune.
2. Definire la retta annuale (ripartita su 10 mensilità per la materna e su 11 mensilità per il nido) a carico degli utenti, comunicandola annualmente al Comune, tenendo conto della distinzione fra residenti e non residenti e della differenziazione in fasce ISEE per i residenti;
3. Ad articolare l'orario di funzionamento garantendo l'organizzazione di servizi pre e post scolastici al fine di conciliare il tempo di lavoro e cura delle famiglie;
4. Garantire che il numero massimo e minimo dei bambini iscritti in ogni sezione della Fondazione sia uguale a quello stabilito per la costituzione di una sezione statale.
5. Di mantenere elevati standards di qualità in termini di proposta educativa;
6. A pubblicare sul proprio sito istituzionale il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
7. A mantenere sempre a norma la struttura e a migliorarne l'efficienza;
8. Ad assicurare una gestione partecipata delle scuole dell'infanzia paritaria, l'istituzione e il funzionamento di Organi Collegiali di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) della L. 10 marzo 2000 n. 62;
9. A quantificare il personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla L. 107/2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali (art. 3 co.2 lett. E) Consigli Ministri 11/12/2017);
10. Ad inviare al Comune di Coccaglio "Settore Pubblica Istruzione" entro il 30 ottobre l'elenco degli alunni iscritti, corredato da dati anagrafici specificando per ciascuno il comune di residenza.

PARTE II

FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

Art.5 – Regolamento interno della Fondazione

Gli indirizzi educativi, l'organizzazione ed il funzionamento della scuola dell'infanzia privata paritaria sono determinati dal Regolamento interno della scuola.

Art. 6 – Calendario scolastico della Fondazione

La Fondazione dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell'infanzia statali, salvo la facoltà di offrire maggiori prestazioni ampliando le giornate di servizio.

Art- 7 – Norme igienico-sanitario – Servizio di ristorazione scolastica

La Fondazione deve garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. Deve altresì attenersi a quanto previsto dalle linee guida per la ristorazione scolastica, elaborate dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), Unità Operativa di igiene della nutrizione dell'ATS di Chiari, nonché alle modificazioni ed integrazioni che saranno apportate a tali Linee Guida.

Art. 8- Personale della Fondazione

Il personale insegnante ed ausiliario, addetto della Fondazione è assunto e dipende ad ogni effetto dalla scuola medesima che si impegna ad applicare il Contratto Nazionale di Lavoro FISM (federazione Italiana Scuole Materne).

Il numero degli educatori deve essere adeguato alle sezioni funzionanti e, comunque, non inferiore al numero delle sezioni medesime.

Il personale ausiliario deve essere proporzionale al numero delle sezioni funzionanti e comprendere il personale necessario a garantire i servizi.

Art. 9 – Coordinamenti pedagogici

La Fondazione e l'Amministrazione Comunale riconoscono l'importanza fondamentale del ruolo svolto dal coordinatore pedagogico interno che deve mantenere e sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i rispettivi coordinamenti, in particolare con il Coordinamento Pedagogico territoriale, coinvolgendo anche il personale insegnante.

Il Coordinamento Pedagogico Territoriale, il cui capofila è il Comune di Rovato è costituito ai sensi della D.G.R. 5618/2021 relativa al sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, in coerenza con le finalità contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale.

Art. 10 – Formazione permanente e qualificazione del servizio

La Fondazione e l'Amministrazione comunale, riconoscono la formazione permanente del personale quale elemento indispensabile per garantire elevati standard di qualità dell'insegnamento e dell'educazione.

La Fondazione assicura, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, un monte ore annuo per la programmazione educativo – didattica e l'aggiornamento professionale e si impegnano inoltre a promuovere la partecipazione dei propri insegnanti ad iniziative di formazione e di aggiornamento promesse da soggetti accreditati a questo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Le Parti convengono quindi che la progettazione comune e coordinata, effettuata sulla base di esigenze condivise, costituisce un aspetto fondamentale del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino a 6 anni.

PARTE III

EDIFICI SCOLASTICI

Art. 11 – Sede della Fondazione Urbani e Nespoli

Per lo svolgimento dell'attività didattica la Fondazione dispone, nel rispetto delle disposizioni vigenti di adeguati locali e spazi all'aperto.

La sede della scuola è presso l'immobile di proprietà comunale di Via Cossandi n.27, concesso in comodato d'uso al Comune alla Fondazione Scuola dell'Infanzia Urbani e Nespoli per lo svolgimento del servizio di scuola materna e nido, in cambio del comodato d'uso dal comune dell'immobile di Via Benefattori 11 (denominato ex scuola materna) di proprietà della Fondazione, ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016;

Art. 12 – Manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alla sede della Fondazione scuola dell'infanzia Urbani e Nespoli

Le manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, sono disciplinate dall'art. 3 della "Convenzione di reciproca concessione in comodato d'uso di immobili di rispettiva proprietà", stipulata tra la Fondazione e l'amministrazione comunale ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/20216;

PARTE IV

RAPPORTI TRA LA FONDAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 15 – Bilancio consuntivo della Fondazione

La Fondazione presenta al "Settore Pubblica Istruzione" del Comune **entro il 30 aprile di ciascun anno** il bilancio consuntivo relativo all'anno solare appena terminato, corredato dalla Relazione illustrativa del bilancio di esercizio chiuso ed approvato, e il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo, corredato della relativa relazione.

Art. 16 – Impegni dell'Amministrazione Comunale

L'amministrazione comunale sostiene la scuola mediante il versamento di un contributo annuo determinato nel successivo articolo.

L'erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento della scuola stessa come definite la legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata dalla Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 6, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, prevede la possibilità di sostenerne l'attività, mediante interventi finanziari derivanti da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.

Art. 17 - Misura e modalità di erogazione del contributo annuo assegnato dal Comune alla scuola dell'infanzia privata paritaria

Il contributo annuo, di cui al precedente articolo, è stato determinato tenendo conto dei bilanci consuntivi, previsionali e dell'andamento degli iscritti negli ultimi 8 anni, dai quali si evince:

1. l'oculata previsione delle spese e delle entrate proiettata al proseguimento dei servizi;
2. la proposta educativa con elevati standards di qualità;
3. il rispetto delle normative nazionali e regionali per l'offerta formativa;
4. la priorità delle iscrizioni, sia per il nido che per la scuola materna, per i residenti ($\geq 73\%$ media degli ultimi tre anni);
5. che il costo del personale ha un peso superiore al 50% dei costi annui;
6. che l'entrata delle rette (sia per residenti e non) relative a tutti i servizi copre il 49% dei costi annuali;
7. che le rette per i residenti, in assenza del contributo comunale, dovrebbero subire un aumento del 30% per compensare i costi di funzionamento.

Il contributo si quantifica in € 17.000,00 a sezione per il nido e in € 15.800,00 a sezione per la materna, prevedendo n.3 sezioni di nido e n.5 sezioni di materna.

Il contributo medio per bambino, alla data attuale e in base alle previsioni agli atti, è di € 65,83 per la materna e di € 81,33 per il nido.

In caso di riduzione delle sezioni il contributo annuo per bambino non potrà essere inferiore a € 850,00 annui.

Il contributo, calcolato con i criteri sopra citati, verrà versato all'inizio dell'anno scolastico entro il 30/09/2023.

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata da settembre 2023 al 31/8/2026.

Art. 18 - Elezioni di domicilio

Per tutti gli effetti della presente Convenzione, la scuola dell'infanzia privata paritaria elegge domicilio presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Coccaglio.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali ai sensi del codice privacy

I dati personali di ciascuna delle Parti acquisiti nel corso del rapporto contrattuale, saranno trattati dall'altra, direttamente o tramite terzi, per finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. I suddetti dati personali saranno trattati dalle Parti nel rispetto dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.li e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) con logiche correlate alle finalità sopra citate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Le Parti sono ciascuna Titolare autonomo, con riferimento al trattamento dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle prestazioni ed attività regolate dalla presente Convenzione. Le Parti si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679; si impegnano, altresì, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni

contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al Codice Privacy.

Art. 20 – Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e la scuola dell'infanzia privata paritaria, in relazione al presente contratto, incluse, in via esemplificativa, quelle in relazione all'interpretazione, falsità, efficacia, esecuzione o risoluzione della presente convenzione o di ogni altro atto ad esso comunque annesso e da esso dipendente sarà risolta avanti all'Autorità Giudiziaria del Foro di Brescia.

Art. 21 – Registrazione.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Art. 22 – Rinvii

Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione, si applica la normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile dell'Area

Affari Generali

Lara Cola

Documento sottoscritto digitalmente

Il Presidente della

Fondazione Scuola

dell'Infanzia Urbani e

Nespoli

Documento sottoscritto digitalmente